

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>Art. 1 DENOMINAZIONE e SEDE E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, "Società Sportiva SAN GIOVANNI" L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in Trieste, cap 34128 , Viale R. Sanzio n 40. La modifica della sede all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato. L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 1 Costituzione e Sede E' costituita l'associazione denominata "S. S. SAN GIOVANNI Associazione Sportiva Dilettantistica" "non riconosciuta" con sede in Trieste, Viale Raffaello Sanzio nr. 40, essa è retta dal seguente statuto e dalle norme di legge in materia.</p>
<p>Art. 2 SCOPI e FINALITA' L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. L'Associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente Statuto. L'associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e</p>	<p>Art. 2 Scopi dell'associazione L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'associazione ha per oggetto l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti. L'associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quantaltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.</p>

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti delle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.</p> <p>L'Associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.</p>	
<p>Art. 3 COLORI della ASSOCIAZIONE I colori sociali sono il Rosso/Nero.</p>	<p>Art. 3 Colori sociali I colori sociali sono il Rosso/Nero.</p>
<p>Art. 4 AFFILIAZIONE L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonchè in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme.</p> <p>L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.</p>	<p>Art. 4 Affiliazione L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti.</p>
<p>Art. 5 PATRIMONIO Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.</p>	<p>Art. 5 Patrimoni Il patrimonio sociale è formato da: a) beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo b) dal possesso dei cartellini degli iscritti c) eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio; d) eventuali donazioni e lasciti; e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.</p>
<p>Art. 6 ENTRATE Le entrate sono costituite da: a) quote associative annue o periodiche degli associati; b) quote di iscrizione; c) contributi ordinari o straordinari degli associati d) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere; e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art.2; g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o Enti pubblici.</p>	<p>Art. 6 Entrate Le entrate sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote sociali; • erogazioni , contributi ordinari o straordinari dei soci; • eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere; • eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni • da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>Art. 7 ANNO ASSOCIATIVO L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.</p>	<p>Art. 7 Esercizio sociale L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio; il rendiconto economico e finanziario dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.</p>
<p>Art. 8 ASSOCIATI Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, partecipano alle attività associative. Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.</p>	<p>Art. 8 requisiti dei soci L'ammissione dei soci è libera. Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Le modalità di iscrizione dei soci sono precisate nell'apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.</p>
<p>Art. 9 DOMANDA di AMMISSIONE L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il Consiglio Direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozione a cui l'Associazione è affiliata. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte</p>	<p>Art. 9 Ammissione dei soci Il Socio, al momento della domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, il Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può avere un numero illimitato di Soci. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.</p>

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
le obbligazioni dell'associato minorenni.	
<p>Art. 10 DIRITTI e OBBLIGHI degli ASSOCIATI Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitamente ai maggiorenni. Non sono ammessi associati a carattere temporaneo. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'Associazione.</p>	<p>Art. 10 Categorie dei soci Le categorie dei soci sono le seguenti: a) <u>Soci Benemeriti</u>: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'associazione; b) <u>Soci Ordinari</u>: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota annuale stabilita dall'associazione; c) <u>Soci Partecipanti</u>: coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi del Centro. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.</p>
<p>Art. 11 CESSAZIONE della QUALITÀ di ASSOCIATO La qualità di associato si perde: a) recesso b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal Consiglio Direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa . Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato. c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.</p>	<p>Art. 11 Doveri dei soci I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.</p>
<p>Art. 12 TESSERATI dell'ASSOCIAZIONE Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.</p>	<p>Art. 12 Perdita di qualifica di socio La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per morosità protrattasi per almeno sei mesi; c) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali. Le esclusioni di cui le lettere b) e c) sono deliberate.</p>

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.</p> <p>Tutti i tesserati dell'Associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.</p>	<p>Il provvedimento di radiazione, deliberato con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, è ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato.</p> <p>In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà egualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.</p>
<p>Art. 13 ORGANI dell'ASSOCIAZIONE Organi dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assemblea degli associati; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - Il Collegio dei Revisori dei conti; (Organo facoltativo) 	<p>Art. 13 Organi dell'Associazione Gli Organi dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assemblea generale dei soci; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - Il Collegio dei Probiviri .
<p>Art. 14 ASSEMBLEA degli ASSOCIATI Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea.</p> <p>L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messagistica telefonica che garantiscono la prova della ricezione, inviata agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.</p> <p>L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della Assemblea straordinaria.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria; c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda. 	<p>Art. 14 Assemblea L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'associazione mediante avviso all'albo della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, lettera ai Soci al domicilio risultante dal libro dei soci e pubblicazione sul sito dell'Associazione.</p> <p>Nell'avviso e nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.</p> <p>L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nel primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'anno sociale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deliberare sul conto consuntivo e preventivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) eleggere, ogni due anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo, e ogni altro Organo Direttivo o amministrativo dell'Associazione; c) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote straordinarie; d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. <p>L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati.</p> <p>In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
	<p>c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;</p> <p>d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;</p> <p>e) sullo scioglimento dell'Associazione.</p>
<p>Art. 15 VALIDITA' ASSEMBLEARE L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza con dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 24.</p>	<p>Art. 15 Validità dell'Assemblea L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di un decimo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 23.</p>
<p>Art. 16 DIRITTO di PARTECIPAZIONE Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio di voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.</p>	<p>Art. 16 Diritto di voto Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le categorie dei soci. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci maggiorenni I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di un associato.</p>
<p>Art.17 FUNZIONAMENTO dell'ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità</p>	<p>Art. 17 Organizzazione dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente art.15.</p>

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.</p> <p>La partecipazione alle Assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che parcepita e vota.</p> <p>Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.</p>	
<p>Art. 18 CARICHE SOCIALI</p> <p>Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'associazione.</p>	<p>Art. 18 Candidature</p> <p>Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto; • non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. <p>Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.</p>
<p>Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito dall'assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da associati .</p> <p>Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea ordinaria, rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messagistica telefonica che garantiscono la prova della ricezione almeno due giorni primadella riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario.</p> <p>Gli associati hanno diritto di prender visione dello stesso.</p> <p>La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea. un massimo di quattro Consiglieri in più dei componenti il Consiglio Direttivo fino al limite statutario.</p>	<p>Art. 19 Elezione del Consiglio Direttivo</p> <p>Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati, in numero non inferiore a 7 e non superiore a 15, numero quest'ultimo che verrà stabilito dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente.</p> <p>I componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono entro 5 giorni dalle votazioni per nominare nel proprio seno il Presidente, uno o più Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere, il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio.</p> <p>L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito.</p> <p>Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.</p> <p>La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione, durante l'arco del suo mandato ha la facoltà di cooptare fino ad un massimo di quattro Consiglieri in più dei componenti il Consiglio Direttivo fino al limite statutario.</p> <p>Il Consiglio Direttivo qualora per qualsiasi motivo venisse a trovarsi in numero di componenti inferiori alla metà più uno, dovrà entro un mese convocare l'Assemblea straordinaria per nuove elezioni.</p>

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consuntive.</p> <p>Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il Presidente ed in subordine, il Vice Presidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.</p> <p>I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.</p>	
<p>Art. 20 FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Sono compiti del Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione; - deliberare sulle domande di ammissione degli associati; - redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; - fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario; - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; - attuare le finalità previste dello Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati; - la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione; - le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi; - l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti 	<p>Art. 20 Doveri del Consiglio Direttivo</p> <p>I Consiglieri nell'accettare la nomina assumono efficacia liberatoria per i precedenti Consiglieri scaduti, le obbligazioni tutte regolarmente contrattate ai fini sociali da questi ultimi risultanti dalle scritture contabili.</p> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, oppure quando il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quanto stabilito dallo Statuto.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.</p> <p>Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'associazione ed ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>massimi dei rimborsi stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fissazione delle quote sociali; - la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. <p>Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto" a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.</p> <p>E' consentito al Consiglio Direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.</p>	<p>sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo; e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci; h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; i) di nominare il vice presidente; j) di redigere l'eventuale regolamento interno;
<p>Art. 21 IL PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.</p> <p>Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.</p> <p>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.</p> <p>Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 21 Presidente dell' Associazione</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.</p> <p>Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.</p> <p>Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.</p> <p>Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.</p>
<p>Art. 22 IL BILANCIO o il RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>il Consiglio direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto</p>	

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
<p>del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copiadel bilancio stesso.</p>	
<p>Art.22 bis Il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI (organo facoltativo) I Revisori dei Conti (tre Effettivi e due Supplenti) sono eletti dall'Assemblea Ordinaria. Per l'elezione alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. Il Componente che tra quelli Effettivi riporta il maggior numero di voti validi è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.</p>	
<p>Art.23 CONTROVERSIE Tutte le controversie insorgenti tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Probiviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.</p>	<p>Art. 22 Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri si compone di tre persone, tutte elette dall'Assemblea dei Soci e restano in carica un biennio. Art. 23 Controversie Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.</p>
<p>Art. 24 DURATA – SCIoglimento – FUSIONE – SCISSIONE - CONFERIMENTO di AZIENDA La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>Art. 24 Durata e scioglimento La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga o ai fini di pubblica utilità.</p>
<p>Art. 25 NORMA di RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e della Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio e in subordine le norme del Codice Civile.</p>	<p>Art. 25 Norme Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate : - dal Codice Civile art. 36 e seguenti - dall'articolo 90, comma 18 della legge n.289/2002 - dall'articolo 148 T.U.I.R.</p> <p>Art. 26 Rinvio Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali</p>

Nuovo Statuto da approvare	Statuto approvato assemblea 29/09/2012
	dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statuarie e regolamenti della Federazione italiana Giuoco Calcio.